

Radio e televisione a pagamento (Tariffa comune Y / TC Y)

Cosa regola la Tariffa Y?

La presente tariffa vale per i **clienti che trasmettono o diffondono programmi radiofonici o televisivi, per la cui ricezione i relativi destinatari pagano un'indennità specifica.**

La tariffa concerne i diritti d'autore relativamente alla musica (diritti dei compositori, dei parolieri e degli editori) e i cosiddetti diritti di protezione affini (diritti degli interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione) repertorio di SWISSPERFORM.

La presente tariffa concerne anche parti di programmi non codificati di radio o televisione a pagamento. Non è applicabile alle offerte interattive quali VoD.

Per questa tariffa, la SUISA è rappresentante e organo comune d'incasso anche per SWISSPERFORM.

Come viene fissato il prezzo per l'utilizzazione musicale?

L'indennità viene di regola calcolata in **valori percentuali degli introiti del cliente.** Per introiti ai sensi della tariffa s'intendono tutte le entrate provenienti dalle emissioni e dalla diffusione, in particolare i contributi pagati dagli abbonati, gli introiti pubblicitari, gli introiti provenienti dalla trasmissione di comunicazioni e annunci, i contributi di sponsor, le prestazioni ottenute via Bartering. Rientrano nella nozione di introiti anche gli introiti di società terze per la mediazione e l'acquisizione di mandati pubblicitari, di sponsorizzazione, ecc.

Dagli introiti provenienti dagli importi versati dagli abbonati può essere dedotto l'importo pagato per l'acquisto o il noleggio del decodificatore, del modulo Conditional Access e della Smart Card, che sia provato essere necessario per la decodificazione del segnale di ricezione e che non viene pagato separatamente dall'abbonato.

Per i programmi di cui solo una parte è codificata, l'indennità viene calcolata separatamente in base agli introiti realizzati su ogni parte di programma e al tasso applicabile ad ogni parte di programma, non appena gli introiti relativi alla parte non codificata superano del 10 % gli introiti complessivi.

L'indennità viene calcolata in valori percentuali delle spese d'esercizio dell'emittente, se

- a) gli introiti non sono appurabili;
- b) se l'emittente prevede di coprire i costi, completamente o parzialmente, con mezzi propri.

Programmi radiofonici

a) Diritti d'autore sulla musica

Le percentuali menzionate ammontano, a seconda della parte di musica rispetto alla durata d'emissione, **tra l'1 e il 9 % degli introiti o dei costi.**

b) Diritti di protezione affini

Le percentuali menzionate ammontano, a seconda della parte di supporti sonori disponibili in commercio (protetti e non protetti) rispetto alla durata totale d'emissione, tra **lo 0,3 e il 2,7 % degli introiti o dei costi.**

Programmi televisivi

a) Diritti d'autore sulla musica

Le percentuali menzionate ammontano per i diritti d'autore sulla musica, a seconda del programma, tra lo **0,4 e il 6,60 % degli introiti o dei costi**.

b) Diritti di protezione affini

Le percentuali menzionate ammontano per i diritti di protezione affini, a seconda della parte di musica rispetto alla durata d'emissione, tra l'**1,5 e il 3 % degli introiti o dei costi per i programmi musicali**. Per gli altri programmi le percentuali ammontano, a seconda del programma, tra lo **0,06 e lo 0,36 % degli introiti o dei costi per i supporti sonori disponibili in commercio**, mentre per i supporti audiovisivi si aggiunge un ulteriore **0,05 %**.

Un «programma» televisivo è la durata d'emissione dei programmi come pubblicata, senza immagini di prova, testi e monoscopio.

Se all'infuori di questi orari di programma vengono trasmessi o diffusi supporti sonori disponibili in commercio e/o musica, viene riscossa un'indennità forfetaria annua pari al

- 0,2 per mille per i diritti d'autore;
- 0,2 per mille per i diritti di protezione affini.

Sono previsti ribassi?

Le **associazioni nazionali di clienti** che stipulano un contratto con la SUISA e che riscuotono le indennità di tutti i loro soci, versandole poi globalmente alla SUISA, hanno diritto ad un **ribasso pari all'8 %**, a patto che si atten-gano alle disposizioni contrattuali. Gli organizzatori di programmi che stipulano un contratto con la SUISA, beneficiano di un ribasso del **5 %**.

Si debbono fornire elenchi della musica eseguita?

Se l'autorizzazione non prevede diversamente, le emittenti inoltrano alla SUISA gli elenchi del programma.

Se diversi clienti diffondono lo stesso programma, basta la comunicazione di uno di loro.

SUISA giugno/2017

Per ulteriori informazioni contattare:

SUISA, Servizio Clienti,
Bellariastrasse 82, casella postale 782, 8038 Zurigo, tel. 044-485 66 66, fax 044-482 43 33
E-mail: suisa@suisa.ch